

ma meno imputabili, il che mi fa domandare, o Signori, per tutti quei fatti di cui il Maccagli fu accusato, l'applicazione delle circostanze attenuanti.

Dopo questa difesa, il Presidente concede la parola all'avvocato Melchiorri.



DIFESA

DELL' AVVOCATO ANDREA MELCHIORRI

IN FAVORE

DI LORENZO BERNARDI

Lorenzo Bernardi è imputato di associazione alla banda Grossi. Si vuole che questa banda fosse costituita nell'anno 1860 senza che abbiasi alcun dato positivo per istabilire l'epoca precisa, estremo necessario ed indispensabile per decidere se realmente Lorenzo Bernardi vi abbia appartenuto. Il Bernardi fu carcerato nel mese di Giugno dell'anno 1860; dunque è mestieri stabilire che la banda si fosse organizzata prima di quell'epoca per potere con sicurezza concludere che il Bernardi vi si sia associato. Ma non solo non è menomamente accertato che la banda esistesse prima di quell'epoca, invece concorrono molte presunzioni ed argomenti per farci ritenere che l'associazione si verificasse sul fine dell'anno anzidetto, mentre corre voce, ripetuta anche in questo dibattimento, che Terenzio Grossi nel settembre di quell'anno facesse parte, come volontario, della spedizione per Urbino. Dunque sarebbe stato dopo che, abbandonato un'onorato e glo-

rioso Vessillo, si metteva alla testa d'una masnada di malfattori, fra i quali non poteva essere il Bernardi già precedentemente carcerato; per cui posto anche il solo dubbio, Voi, o Signori, non esiterete a pronunciare un verdetto negativo di sua colpevolezza in questo reato.

Il Bernardi però è anche addebitato della grassazione commessa a' danni di un tal Vichi nel 40 Giugno del 1860. La difesa non si attenta a sostenere l'innocenza del Bernardi, perchè in realtà vi sono tali indizi da convincerci che esso non andò immune da colpa. La difesa però sostiene che la colpevolezza del Bernardi non è in quel grado che a Voi la rappresentava l'Esimio Magistrato che sostiene l'Accusa, ma dessa è in grado assai minore, come procurerò di dimostrarvi.

Il grassato Vichi venne derubato anche di un fucile, e questo fu un mese appresso venduto dal Bernardi al fabbro armajuolo Brancorsini di S. Angelo in Lizzola. Il possesso di quel fucile nel Bernardi è tale un argomento per il Pubblico Ministero da convincerlo sulla reità del Bernardi stesso, ma per la difesa invece è un'argomento d'innocenza. Se il Bernardi avesse avuto parte nella grassazione del Vichi, e nella divisione degli effetti rubati fosse ad esso toccato lo schioppo, oh! sicuramente il Bernardi non sarebbe stato sì gonzo da portarlo a vendere in un paese a breve distanza dal luogo dove il delitto fu perpetrato, nella bottega di un'armajolo, di pieno giorno, e senza alcuna riserva. Dunque, se il Bernardi non usò alcuna di simili precauzioni, è duopo concludere che lo schioppo non avesse pel Bernardi quella provenienza che si vuole attribuire; e vi è luogo a credere che il Bernardi si trovasse possessore di quell'arma in buona fede, e che sia realmente vero l'acquisto

del medesimo da esso fatto dall'incognito, che forse probabilmente sarà stato uno dei grassatori del Vichi.

Mi si dirà che questo non è il solo indizio che concorre in aggravio del Bernardi; altri ancora ve ne sono. Esso fu veduto nel giorno precedente alla notte del furto in compagnia di quattro individui passare nelle vicinanze della casa del Vichi! Ma chi potrà da senno sostenere che il passaggio del Bernardi per quella parte possa essere considerato siccome un'elemento di sua reità, quando sappiamo che il Bernardi dimorando a poca distanza dalla Casa Vichi, era in quei luoghi ben conosciuto, e non si sarebbe certamente esposto a passare per quelle parti nelle ore in cui poteva essere da tutti incontrato e veduto, quando poteva con tutta comodità attendere l'oscurità della notte per unirsi ai compagni di delitto, e non trascurare quello che niun delinquente ha mai trascurato, il mezzo cioè di celare il suo delitto, e rimanerne impunito?

Viene da ultimo la testimonianza di Ferdinando Ragni, la quale è inattendibile per la sua inverosimiglianza, per la sua unicità, ed anche perchè indirettamente riprovata dalla Legge e dalla buona morale.

Depone infatti il Ragni che la moglie del Bernardi gli confidasse che il marito avesse avuto parte nella grassazione del Vichi. E dunque la moglie del Bernardi che si eleva in accusatrice del proprio marito. Della confidenza della Bernardi non è che il solo Ragni che ne parla, ed un unico testimonio non acquistò mai fede nei giudizi; per conseguenza il suo deposito è di niun valore. Di più è inverosimile il suo racconto, perchè non si sa comprendere come la moglie del Bernardi, la quale avrebbe dovuto avere tutto l'interesse di tacere la colpevolezza del marito,

una volta che ne fosse stata informata, fosse poi sì stupida di andarne a parlare con chiunque avesse occasione d'incontrarsi; a meno che non si voglia supporre in questa donna il malvagio scopo di tenere da sè lontano il marito, la di cui vicinanza non fosse troppo comoda al suo sistema di vivere. Ecco, che in qualunque caso questa testimonianza è inattendibile e molto sospetta, e come tale viene considerata dalla Legge, la quale respinge la testimonianza di un coniuge a danno dell'altro, cosicchè se non può udirsi la moglie del Bernardi, neppure può darsi alcun peso al detto di chi parla per sua bocca, se veramente costei (il che non credo) fu sì stupida o malvagia, da parlarne col Ragni.

Eliminati così gl'indizi raccolti in sostegno dell'accusa, a me non resterebbe che invocare un verdetto negativo sulla colpevolezza del prevenuto mio difeso: se non che supponendo che il possesso nel Bernardi della refurtiva abbia in Voi, Signori Giurati, prodotto una sinistra impressione a suo carico da non essere di leggieri distrutta; in tal caso dovrete ritenere il Bernardi tutto al più un ricettatore di parte della refurtiva, senza però che esso abbia avuto precedente trattato od intelligenza cogli autori del furto.

A tanto si ridurrebbe la sua responsabilità quando non lo voleste ritenere innocente, come vi accennava la difesa in principio, non senza invocare ora a favore del Bernardi il concorso delle circostanze attenuanti, essendo il primo ed unico delitto, del quale sarebbesi reso responsabile.

L'avvocato Riccardo Romagna ha la parola per la sua aringa.



DIFESA

DELL' AVVOCATO RICCARDO ROMAGNA

IN FAVORE

DI SANTE FRONTINI